

Legge regionale 25 febbraio 1997 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, recante << Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare >>.**

#### **Art. 4**

**1.** Il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 22/1988 è sostituito dal seguente:

<<4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in quattro esemplari, uno dei quali rimane depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello. I rimanenti esemplari, sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta regionale, unitamente ai verbali ed agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il referendum, al Presidente del Consiglio regionale e al Commissario del Governo. >>.